

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 22 DEL 02/03/2023

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL VARCO DOGANALE DI SECURITY V2 AL PORTO DI ANCONA (C.U.P. J37F22000340005, C.I.G. Z7A383AD8A)

- VISTO** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTA** il Decreto del Presidente di questa Autorità di Sistema Portuale n. 213 in data 10/11/2022, con la quale venivano affidati in appalto, alla impresa "I.R.E. di Vaccarini Maria" avente sede ad Ancona in via Tommasi civ. 20, i lavori di manutenzione per l'adeguamento del varco



di security V2 al porto di Ancona, ciò ai fini della riorganizzazione funzionale dello stesso varco di security a fronte delle esigenze operative inerenti i controlli di frontiera, queste ultime prospettate dai competenti organi di polizia (rif. Verbale di riunione protocollato agli atti di questo Ente con n. 1028 in data 18/02/2022, nota della Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea di Ancona assunta al protocollo di questo Ente con n. 8288 in data 27/06/2022);

- POSTO** che l'esecuzione dei suddetti lavori, per le esigenze connesse alla relativa cantierizzazione, comporterà la temporanea occupazione di spazi demaniali normalmente adibiti alla pubblica circolazione veicolare;
- RITENUTO** pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica e privata incolumità oltre che per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori tutti, di dover recare una disciplina specifica in ordine all'esecuzione dei predetti lavori, ciò a fronte delle potenziali interferenze nella fattispecie ravvisabili verso la circolazione viaria locale;
- SENTITO** in proposito il Segretario Generale di questa Autorità;
- VISTI** il Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 recante il "Nuovo Codice della Strada", di cui in particolare gli artt.5,6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;

RENDE NOTO CHE:

- nel porto di Ancona, da parte dell'appaltatrice impresa "I.R.E. di Vaccarini Maria" avente sede ad Ancona in via Tommasi civ. 20, dalla data del 06/03/2023 entro la data del 31/03/2023, verranno eseguiti, per conto di questa Autorità, i lavori per l'adeguamento del varco di security V2, di cui nelle premesse riportato;
- tali lavori, per le esigenze operative della connessa cantierizzazione, comporteranno la temporanea occupazione di spazi demaniali normalmente adibiti alla pubblica circolazione veicolare presso il succitato varco di security;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, ORDINA:

Art. 1

Durante l'esecuzione dei lavori di cui nelle premesse, per l'intero periodo di durata degli stessi, la circolazione veicolare presso il varco di security V2 al porto di Ancona è stabilita come segue: il transito in uscita dall'area di security (Facility 2 B) insisterà esclusivamente nella corsia adiacente alla recinzione di delimitazione della medesima area di security, così come rappresentato nella planimetria prodotta a corredo del presente provvedimento e

secondo quanto disciplinato dalla segnaletica stradale provvisoria apposta in sito, ferma restando ogni disposizione istituzionale già vigente in materia di accesso e circolazione nell'area portuale di Ancona.

Art. 2

In considerazione di quanto previsto nel precedente art. 1, gli spazi demaniali direttamente interessati dai lavori in questione sono interdetti a qualunque accesso e ad ogni uso, fatte salve le esigenze strettamente legate ai lavori medesimi. Al riguardo, assume eccezione ogni necessità per operazioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 3

Tutti gli spazi direttamente occupati per i lavori di cui nelle premesse dovranno risultare costantemente segnalati e delimitati a cura ed oneri della competente impresa appaltatrice, ciò - affinché non abbiano mai a verificarsi pregiudizievoli interferenze con la pubblica circolazione viaria - in conformità agli specifici piani di sicurezza nonché alle disposizioni legislative vigenti di cui, in particolare, si richiamano il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii., il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione.

Art. 4

Ai fini dei lavori in argomento, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, resta altresì obbligo della competente impresa appaltatrice quanto segue:

- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per essa operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative - in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. - ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- il ripristino nello stato quo ante di tutti i luoghi occupati per la relativa cantierizzazione temporanea, ciò - mediante sgombero di materiali ed attrezzature, nonché pulizia generale - entro il tempo massimo di n. 1 giorno dal termine dell'occupazione medesima;
- la segnalazione immediata a questa Autorità di ogni criticità che, per via delle operazioni intraprese, ancorché imprevista, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica incolumità o per la locale circolazione viaria, sospendendo contestualmente le operazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- l'assistenza mediante movieri idoneamente qualificati, previo il coordinamento con questa Autorità, ad oneri e cure propri, che sia necessaria per impedire che le relative attività di cantiere interferiscano con la pubblica circolazione viaria;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alle aree portuali interessate dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità;
- il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dei Lavori, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per la connessa cantierizzazione oltre a quanto già disciplinato con il presente atto;



- il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale interessata; ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

Art. 5

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo interessato.

Art. 6

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)



IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)



Firmato digitalmente da:
GAROFALO VINCENZO
Firmato il 02/03/2023 13:04
Seriale Certificato: 1274207
Valido dal 18/03/2022 al 18/03/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA





